

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 luglio 2026, n. 117

**LADI S.R.L. \_ Proroga, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017, del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n.153 del 24/05/2023 ad oggetto "LADI S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Barletta (Bat), per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 per n. 16 posti, denominato "La Collina dei Ricordi" da realizzare nel Comune di Barletta alla via Imbriani n. 120 - ASL BAT"**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

**Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede all'art.7:

- comma 4. *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il*

soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;

- **comma 5.** “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;
- **comma 6.** “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”(...)
- **comma 6-ter** “Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”

Con **Determinazione Dirigenziale n. 153 del 24/05/2023**, notificata con pec del 30/05/2023, la scrivente Sezione esprimeva “parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della Società Ladi S.r.l. – P.I. 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti per n. 16 posti di cui al R.R. n.4/2019, denominato “La Collina dei ricordi”, da realizzare nel Comune di Barletta, alla Via Imbriani n.120; con la prescrizione che la società Ladi S.r.l., entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta allo scrivente Servizio ed al Comune di Barletta, il contratto definitivo di locazione dell'immobile sito al piano terra alla via Imbriani n. 120 nel Comune di Barletta con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Ladi S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Ladi S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 24/01/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006469 del 27/04/2022 e dall'integrazione documentale trasmessa allo scrivente Servizio in data 4/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004234 del 06/03/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Ladi S.r.l. – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;*
- vi. *vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella DD 153/2023, il legale rappresentante della società Ladi S.r.l. trasmetteva in data 16/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/10278 del 13/07/2023, il contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Barletta alla via Imbriani n. 120 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 840 del 1/06/2023** il Dirigente dell'Area V – Settore Servizi alla persona del Comune di Barletta rilasciava l'autorizzazione alla società Ladi S.r.l. (P.I. 04335980712 – v con sede legale in Manfredonia alla via Palatella n. 75/A) la realizzazione per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato "*La Collina dei Ricordi*" per n. 16 posti da realizzarsi in Barletta in via Imbriani n. 120.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- *comma 4. "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";*
- *comma 5. "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

Il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la surriferita DD n. 153 del 24.05.2023, ha validità fino al **31/05/2025** (termine calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dal parte del Comune di Barletta \_1/06/2023\_ con l'aggiunta di due anni), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 535 del 14/10/2025** la scrivente Sezione determinava "di concedere alla società Ladi S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 6ter della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 153/2023, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017, per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il 30/05/2026** (calcolato dalla data di

*rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dal parte del Comune di Barletta (1/06/2023) con l'aggiunta di due anni\_ 31/05/2025 più un ulteriore anno di proroga), termine entro il quale il legale rappresentante della società Ladi S.r.l. dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 con dotazione di n. 16 posti letto, denominato "La Collina dei Ricordi" da realizzarsi in Barletta in via Imbriani n.120, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità."*

Rilevato che, nei termini previsti dall'art. 7 comma 6 della L.R. n.9/2017 e, quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, il legale rappresentante della società Ladi S.r.l., con **pec del 27/05/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 308493/2026 del 28/05/2026, comunicava alla scrivente Sezione l'interesse di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7, co.6 della L.R. n.9/2017 secondo cui *"Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Alla predetta richiesta di proroga allegava la certificazione del Direttore dei lavori.

Posto quanto sopra rappresentato, si propone

- di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla società Ladi S.r.l. in data **27/05/2026**, e quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017 e per l'effetto
- di concedere alla società Ladi S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 153 del 24/05/2023**, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017, **per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 26/11/2026** (calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dal parte del Comune di Barletta \_1/06/2023\_ con l'aggiunta di due anni \_31/05/2025, più un ulteriore anno di proroga ai sensi dell'art.7 comma 6ter della L.R. n.9/2019\_ 30/5/2026), termine entro il quale il legale rappresentante della società Ladi S.r.l. dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato *"La Collina dei Ricordi"* con dotazione di n. 16 posti letto, da realizzarsi in Barletta in via Imbriani n.120, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla società Ladi S.r.l. in data **27/05/2026**, e quindi, prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità, poiché in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017 e per l'effetto
- di concedere alla società Ladi S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 153 del 24/05/2023**, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017, **per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 26/11/2026** (calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dal parte del Comune di Barletta\_1/06/2023\_ con l'aggiunta di due anni \_31/05/2025, più un ulteriore anno di proroga ai sensi dell'art.7 comma 6ter della L.R. n.9/2019\_ 30/5/2026), termine entro il quale il legale rappresentante della società Ladi S.r.l. dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominato "*La Collina dei Ricordi*" con dotazione di n. 16 posti letto, da realizzarsi in Barletta in via Imbriani n.120, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.
- di notificare il presente provvedimento:
- al legale rappresentante della società Ladi S.r.l. (P.I. 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A) (**ladisrl@arubapec.it**)
- al Comune di Barletta (**damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it**);

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00127

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo